APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO MIPAAF PER N. 40 POSTI CON ANNESSO GIARDINO D'INFANZIA UBICATO NELLA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Dal 1° settembre 2018 al 31 luglio 2021 Codice CIG: 7413550EFB

Questo documento è in adempimento del paragrafo 7.5 del Disciplinare di gara "CHIARIMENTI" Gli operatori economici interessati hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti la procedura di gara inviando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

• seam1@pec.politicheagricole.gov.it

I quesiti devono essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere inviati entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2018.

Le domande, ove ritenute pertinenti, saranno pubblicate in forma anonima, corredate dalla relativa risposta, sul sito internet www.politicheagricole.it alla sezione Gare, fino a 6 giorni antecedenti il 19 aprile termine ultimo per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti resi integrano la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.

Domanda n. 1:

Avrei bisogno di informazioni relative al pagamento del canone di concessione dell'utilizzo dei locali pari a € 96.100,00 annui da corrispondere all'Agenzia del Demanio.

Il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante che poi lo trattiene mensilmente dall'importo fatturato al gestore?

Risposta

In risposta alla richiesta di chiarimenti, si comunica che il canone di concessione dovrà essere corrisposto direttamente dall'aggiudicatario all'Agenzia del Demanio.

Questa Amministrazione provvederà a comunicare il nominativo e i dati dell'aggiudicatario all'Agenzia del Demanio che procederà alla stipula del contratto di concessione dei locali funzionali all'espletamento dell'attività tra l'Amministrazione, l'Agenzia ed il privato affidatario del servizio.

Domanda n. 2:

In merito al bando di gara in oggetto siamo a porvi le seguenti domande:

• il punto 4.3 del disciplinare di gara recita:

L'elenco dei principali servizi di gestione di asili nido, con almeno trenta bambini (minimo tre servizi, di cui uno assegnato con contratto d'appalto), effettuati nel precedente triennio, con indicazione dei rispettivi importi (al netto dell'IVA), dei periodi di esecuzione e dei destinatari,

pubblici o privati e di cui almeno uno pubblico; vogliamo sapere se è richiesta la gestione dei 3 nidi con tali caratteristiche per tutti e tre gli anni in maniera continuativa o se è richiesta nell'arco dei tre anni e, ancora, se il numero dei bambini è riferito alla capienza del nido o ai reali iscritti ogni anno.

Risposta:

La gestione dei 3 nidi, con le caratteristiche indicate nel punto 4.3 del Disciplinare di gara si intende per tutti e tre gli anni in maniera continuativa qualora si riferisca ad appalto pluriennale; il numero dei bambini è riferito ai reali iscritti ogni anno.

Domanda n. 3:

Il punto 4.3 del disciplinare di gara recita:

Dichiarazione attestante il possesso dei seguenti sistemi di qualità per le attività di gestione degli asili nido:

ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali per l'infanzia; UNI 11034:2003 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali all'infanzia

Il sistema di qualità ISO 9001:2008 è in scadenza ad aprile 2018 e verrà sostituito con il 9001:20015 che lo sostituisce e ingloba. La stazione appaltante considera valido il sistema di qualità ISO 9001:2015?

Risposta:

La stazione appaltante considererà valido il sistema di qualità ISO 9001:2015 ed il sistema di qualità ISO 9001:2008 qualora non sia ancora scaduto.

Domanda n. 4:

Nel disciplinare di gara a pag. 12 punto 4.3 a titolo di possesso dei requisiti è richiesto il triennio 2014 – 2015 – 2016, e viene espressamente ripetuto più volte, ma siccome la determina a contrarre è datata 23 febbraio 2018 bisogna considerare il triennio 2015 – 2016 – 2017 il vostro è un mero errore?

Risposta:

Si conferma che il triennio richiesto come titolo di possesso dei requisiti è 2014 - 2015 - 2016 in quanto solo così è possibile avere la certezza della certificazione dei bilanci.

Domanda n. 5:

Si chiede se vi è l'assorbimento del personale in forza del servizio oppure si tratta del primo contratto relativo all'attivazione del servizio in oggetto? Nel caso in cui vi sia l'assorbimento del personale in forza del servizio, considerate le previsioni di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, la scrivente al fine di formulare l'offerta economica congrua che consideri gli elementi economici maturati dal medesimo, chiede di conoscere per tutto il personale impiegato: a) CCNL applicato; b) mansione; c) livello; d) monte ore settimanale; e) scatti di anzianità maturati e maturandi; f) eventuali ulteriori elementi retributivi.

Risposta:

Come indicato nel Capitolato tecnico, Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE (pagine 12/13) è previsto l'assorbimento dell'organico attualmente impiegato presso l'asilo nido, composto come indicato nella tabella inserita. Il contratto applicato è l'ANINSEI/Temp. Ind.. In detta tabella sono indicati le mansioni, i livelli, il monte ore settimanale. La Società che gestisce attualmente l'asilo nido non ha, però, indicato ne' gli scatti di anzianità maturati ne' eventuali ulteriori elementi retributivi.

Domanda n. 6:

Da Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesta la dichiarazione attestante il possesso dei seguenti sistemi di qualità per le attività di gestione degli asili nido: ISO 9001:2008 e UNI 11034:2003.

Devono essere entrambi in possesso del concorrente? Può esser presentata come requisito attestante il sistema di qualità solo la ISO 9001:2015?

Risposta:

Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede la dichiarazione attestante il possesso di sistema di qualità ISO 9001:2015 o il sistema di qualità ISO 9001:2008 qualora non sia ancora scaduto e UNI 11034:2003, complementare del precedente.

Domanda n.7:

In caso di partecipazione in costituendo RTI, la certificazione di qualità UNI 11034:2003 può essere posseduta da uno solo degli organismi? In caso contrario, in linea con il Consiglio di Stato che ha riconosciuto quale presupposto l'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento alla certificazione di qualità con la Sentenza 3710/2017, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per tale requisito?

Risposta

No. Come specificato nel Disciplinare di gara al punto 4.5 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI E PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE "Il requisito di capacità tecniche e professionali, richiamato alla Sezione III del Bando di gara, (Parte IV Sezione C del DGUE), dovrà essere posseduto e dichiarato:

- i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice."

Per quanto concerne l'istituto dell'avvalimento ed in particolare la certificazione di qualità UNI 11034:2003 (complementare della certificazione ISO 9001), occorre tener conto delle indicazioni precise stabilite dal Consiglio di Stato nella Sentenza sez. V, n. 3710/2017, ponendo l'attenzione sul rispetto degli indispensabili requisiti ed elementi che devono connotare il contratto di avvalimento da stipulare allo scopo, ovverosia determinatezza, specificità ed effettività della messa a disposizione delle risorse da parte dell'ausiliaria. In particolare, ha difatti rimarcato sul punto:

"Quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria".

Domanda n. 8:

Il punto 4.3 de Disciplinare recita: "A titolo di possesso dei requisiti di **capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del Codice i concorrenti devono presentare:

❖ L'elenco dei principali servizi di gestione di asili nido, con almeno trenta bambini (minimo tre servizi, di cui uno assegnato con contratto d'appalto), effettuati nel precedente triennio, con indicazione dei rispettivi importi (al netto dell'IVA), dei periodi di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati e di cui almeno uno pubblico; "

La domanda è la seguente: i servizi di gestione di spazio Be.Bi. sono da considerarsi equiparati (come da Delibera di Giunta comunale n. 476 del 5 maggio 2000) al servizio di asilo nido, e quindi validi, ai fini del possesso dei requisiti?

Risposta:

No. Sul sito istituzionale del Comune di Roma Capitale è chiaramente indicata la differenza tra asili nido e Spazio B.e B.i, che riportiamo di seguito: "Lo spazio B.E.B.I si configura come un modello di attività educativa di supporto alle famiglie che per motivi diversi scelgono un luogo di cura per i propri figli con orari limitati; ha come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale.

Sono, pertanto, richiesti la professionalità degli operatori, l'adeguatezza e funzionalità delle strutture, un'opportuna progettazione educativa, che devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di consentire, la socializzazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità dei bambini.

Dovrà accogliere i bambini dai 18 ai 36 mesi, inseriti nelle liste di attesa degli asili nido comunali, per una fascia oraria massima di 5 ore giornaliere, tra le 7.00 e le 20.00, che non comprenda i momenti del pasto e del riposo. ecc.."